

L'Autorità interviene in Corte Costituzionale

In data 16 luglio 2026, il Presidente della Corte Costituzionale ha ammesso le opinioni scritte presentate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nei giudizi di legittimità costituzionale incardinati con ricorsi in via principale proposti dalla Regione Puglia (giudizio n. 3/2026) e dalla Regione Emilia-Romagna (giudizio n. 4/2026). Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle Regioni attengono alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità in età evolutiva per l'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati. La questione di costituzionalità coinvolge direttamente non solo principi costituzionali che riguardano la tutela della persona con disabilità (artt. 2, 3 e 34 Cost.) ma anche principi definiti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con la L. n. 18/2009, con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 9 e 24 della Convenzione. L'Autorità Garante, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ha presentato, in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale, le proprie opinioni scritte in qualità di *amicus curiae*, evidenziando la necessità che le modalità di determinazione ed attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni siano coerenti con le esigenze reali degli studenti con disabilità e con la logica sottesa al progetto di vita di cui al D. Lgs. n. 62/2024, al fine di evitare che strumenti concepiti per garantire uniformità minima si traducano, in concreto, in fattori di compressione della personalizzazione degli interventi e dell'effettività dei diritti.